



# COMUNE DI ARICCIA

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E  
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALI (IUC) RELATIVA AI  
SERVIZI DENOMINATA TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI - TASI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 7 in data 22/05/2014*

# I N D I C E

---

## **Titolo I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione del tributo
- Art. 3 – Base Imponibile
- Art. 4 – Soggetto attivo del tributo
- Art. 5 – Soggetti passivi dell'Imposta
- Art. 6 – Determinazione della TASI – Aliquote
- Art. 7 – Immobili soggetti al tributo
- Art. 8 – Periodi di applicazione del tributo
- Art. 9 – Esenzioni

## **Titolo II – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RIMBORSI**

- Art. 10 – Modalità di versamento
- Art. 11 – Dichiarazioni
- Art. 12 – Rimborsi

## **Titolo III – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

- Art. 13 – Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Dilazione di pagamento su accertamenti e/o liquidazioni
- Art. 16 – Modalità di pagamento su accertamenti e/o liquidazioni
- Art. 17 – Riscossione coattiva

## **Titolo IV – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- Art. 18 – Funzionario Responsabile

## **Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 19 – Disposizioni finali

## **Titolo I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE**

### **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, che rappresenta una delle componenti dell'imposta unica comunale (IUC) ed integra le norme di legge che regolano la materia. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dell'articolo 52 comma 1<sup>1</sup> del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituito nel Comune di Ariccia il tributo per i servizi indivisibili – TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, secondo quanto disposto e stabilito dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, nonché eventuali ed ulteriori successive modifiche legislative sulla materia.

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, alla cui copertura la TASI è diretta, con l'indicazione dei relativi costi.

### **Art. 3 – BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici», come meglio definita e regolamentata nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria.

### **Art. 4 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO**

1. Il soggetto attivo del tributo TASI è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

### **Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare

---

<sup>1</sup> L'articolo 52, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) stabilisce che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (dieci percento), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 6 – DETERMINAZIONE DELLA TASI – ALIQUOTE**

1. La TASI è determinata applicando alla base imponibile di cui al precedente articolo 3 le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'aliquota di base del tributo è dell' 1 per mille.

3. L'aliquota di base può essere aumentata e/o ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

4. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati con apposita deliberazione e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.

5. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

6. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

7. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

8. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

9. In caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 4, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni approvate nell'anno precedente.

## **Art. 7 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. 1. Ai fini della TASI si applica la definizione di abitazione principale e delle sue pertinenze stabilita dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti AIRE a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta.

## **Art. 8 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

## **Art. 9 – ESENZIONI**

1. Ai fini della TASI si applicano le esenzioni previste dalla normativa statale. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ovvero:

- immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatte salve l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

## **Titolo II – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RIMBORSI**

### **ART. 10 – MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. La TASI è versata in autoliquidazione e viene corrisposta da ogni soggetto passivo per anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo al cedente; viceversa dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo all'acquirente.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Nel caso in cui avvenga il decesso del contribuente nel corso dell'anno gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie alla morte del dante causa, dal giorno successivo al decesso dello stesso.

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – F24 – nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il tributo è dovuto per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento del tributo deve essere effettuato dal liquidatore e/o curatore fallimentare entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

6. Il versamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il tributo non è versato qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **ART. 11 – DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il prescritto modello. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non avvengano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

2. In sede di prima applicazione della TASI, per gli occupanti soggetti passivi di cui all'articolo 5 – comma 2 – del presente regolamento, le denunce già presentate ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del corrispettivo per i rifiuti (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di comunicare, con apposito modello messo a disposizione dal Comune, le nuove occupazioni o detenzioni, le cessazioni e le eventuali variazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento.

## **ART. 12 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere presentata, anche a mezzo posta o in via telematica, al servizio Tributi del Comune e deve riportare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail / PEC;
- b) le motivazioni poste a fondamento dell'istanza con l'esposizione dei conteggi effettuati per il calcolo del tributo erroneamente versato;
- c) la quantificazione del tributo di cui si è a richiedere il rimborso.

3. L'istanza di rimborso deve essere corredata dalla documentazione idonea a provare il diritto alla restituzione del tributo.

4. In caso di rimborso a favore di un contribuente deceduto, a fronte di un'unica istanza sottoscritta da tutti gli eredi, l'ufficio emette un unico documento valido per la riscossione dell'intero importo. Tale documento viene intestato a colui che, attraverso apposito modulo da compilare e consegnare al servizio Tributi, è delegato, dagli altri contitolari, alla riscossione dell'intero importo. La delega di cui sopra libera l'ufficio nei confronti di tutti gli aventi diritto al rimborso.

5. Non si effettuano rimborsi per l'annualità richiesta se l'imposta da restituire è inferiore a Euro 12,00.

## **Titolo III – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

### **ART. 13 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA**

1. Le attività di accertamento e riscossione del tributo, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni nonché qualsiasi altro atto scaturente dall'attività di controllo sul tributo, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti locali.

3. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante servizio postale con raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.

4. E' altresì ammessa la notificazione degli atti di cui al comma 2) anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi né sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.

5. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia (stabilito dal D.M. 08.01.2001);

6. Le attività di accertamento e liquidazione del tributo svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo del tributo non versato sia pari o superiore ad € 12,00.

7. Il Comune si riserva la facoltà espressamente prevista dagli articoli 11 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n.504/1992 e ss.mm.ii.

### **ART. 14 – SANZIONI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione TASI si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione TASI, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Responsabile del tributo, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

### **Art. 15 – DILAZIONE DI PAGAMENTO SU ACCERTAMENTI E/O LIQUIDAZIONI**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti il singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e previa adozione di apposito provvedimento assunto dal Responsabile del tributo, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti



seguenti:

- sussistenza di comprovate particolari disagiate condizioni economiche e/o sociali a carico del debitore e del suo nucleo familiare;
- importo del debito non inferiore a € 250,00, fatto salvo espresso provvedimento motivato assunto dal Responsabile del tributo;
- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso e pagamento del debito residuo entro trenta giorni, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi;
- inesistenza di morosità relative ad eventuali precedenti rateazioni o dilazioni, nonché eventuali tributi relativi ad anni precedenti che risultino ancora insoluti.

2. E' esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati, fatto salvo espresso provvedimento motivato assunto dal Responsabile del tributo.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di legge.

4. È determinato in € 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito oggetto di rateizzazione .

#### **Art. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO SU ACCERTAMENTI E/O LIQUIDAZIONI**

1. In caso di accertamenti del tributo e/o liquidazioni il corrispondente versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste per legge.

#### **Art. 17 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;

b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il Sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a), ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

### **Titolo IV – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

## **ART. 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

## **Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa ai servizi, denominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI) in base alla legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, al Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n.68, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.

3. Il presente regolamento integra e sostituisce, per le parti incompatibili e contrastanti con quanto qui disposto e disciplinato, il regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con deliberazione Consiliare n.7 del 07/01/1999, come modificato con deliberazione Consiliare n.88 del 28/12/2002, nonché il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con deliberazione consiliare n.10 del 07/01/1999.

4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.